



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE CIVILE
-PROCEDURE CONCURSUALI-

Il Giudice delegato dott. Maria Cecilia Branca

Vista la domanda depositata in data 23 giugno 2023 da (C.F.

[REDACTED] con l'ausilio dell'OCC, ai sensi degli artt. 67 e ss. CCII, contenente proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

Vista la successiva integrazione depositata dal Gestore dell'OCC in data 12 luglio 2023;

Preso atto del deposito della documentazione prevista e della relazione dell'OCC ex art. 68, comma 2, CCII;

Esaminati gli atti, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Giova premettere che, ai fini dell'omologa del piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII, il Giudice deve valutare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità ex artt. 65, 67 e 69 CCII, nonché la completezza della documentazione prodotta a corredo della domanda.

Sussiste la competenza del Tribunale adito, a mente di quanto previsto dall'art. 27, comma 2, CCII, essendo la debitrice residente in Forlì,

La debitrice è pacificamente qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), che qualifica come tale *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”*.

Si tratta, infatti, di persona fisica che svolge, fin dall'inizio della propria attività lavorativa, ruolo di dipendente operaia addetta al servizio pulizie, prima presso Euroclean S.a.s. di Cortini M., poi presso Formula Servizi doc. coop., e che dall'anno 2020 è impiegata presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze in qualità di collaboratore scolastico presso istituto

scolastico in Forlì.

Lo stipendio netto mensile ammonta ad Euro 1.200,00 circa.

Non risulta che la debitrice abbia esercitato mai attività di impresa commerciale e sia assoggettabile a procedure concorsuali diverse.

Non risulta inoltre che la ricorrente sia già stato esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già fruito per due volte dell'esdebitazione.

Non è dubitabile che la ricorrente si trovi in situazione di sovraindebitamento, intesa quale stato di crisi o insolvenza del consumatore definiti rispettivamente dall'art. 2, co. 1, lett. a) come probabilità dell'insolvenza che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettica a far fronte alle obbligazioni assunte per i 12 mesi successivi e dalla lett. b) come inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

L'indebitamento complessivo ammonta a Euro 212.970,61 (alla data di deposito della domanda); a fronte di ciò, il patrimonio della ricorrente è composto unicamente dal reddito di lavoro sopra indicato, da 1/26 di beni immobili indicati in atti, di un'autovettura targa EB975KR e di un rapporto di conto corrente con saldo attivo di Euro 371,19 alla data di presentazione della domanda, nonché di conto deposito titoli non movimentato con saldo zero.

È dunque evidente che la ricorrente non sia in grado di far fronte a tali obbligazioni con il proprio patrimonio.

La documentazione a corredo della domanda risulta completa e idonea a consentire una compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del debitore istante.

Sono stati infatti prodotti, come prescritto dall'art. 67, co. 2, CCII, l'elenco:

- di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione,
- dei beni che compongono il patrimonio,
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni,
- gli stipendi e le entrate della debitrice e del nucleo familiare (composto dalla sola ricorrente), con l'indicazione delle spese correnti necessarie per l'ordinario sostentamento.

Non risulta che la Federicci abbia posto in essere atti dispositivi revocabili.

Sulla base di quanto emerge dagli atti prodotti, non ricorre la condizione ostativa di cui all'art. 69, co. 1, ult. periodo, vale a dire che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, atteso che, come evidenziato anche nella relazione dell'OCC, non vi sono elementi per affermare la grave colposità nell'assunzione delle obbligazioni/finanziamenti che hanno generato il sovraindebitamento e

ancor meno la presenza di mala fede.

Anzi, il Gestore rileva che la situazione debitoria della ricorrente è generata dall'avvenuta prestazione di garanzie e fideiussioni in favore del fratello, al fine di permettere a questo l'inizio e la prosecuzione di attività imprenditoriale, poi naufragata a seguito del fallimento di Extra Motor Line S.r.l.; dette conclusioni paiono suffragate dalla documentazione versata in atti e dalla ricostruzione operata in ricorso.

Risulta prodotta la relazione dell'OCC che, ai sensi dell'art. 68, co. 2, CCII deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

nonché l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159.

Si procede, pertanto, di seguito a riassumere quanto rilevato nella relazione dell'OCC in persona del Gestore dott. Lucia Borelli, su ogni punto.

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni:

Come già accennato, il gestore ha ricostruito la storia personale della debitrice, dando evidenza del fatto che le cause del sovraindebitamento siano scaturite dal rilascio di garanzie personali in favore del fratello e della sua attività imprenditoriale. Nell'interesse del fratello ha inoltre concluso un contratto di mutuo ipotecario con istituto di credito, finalizzato all'acquisto di un bene immobile; tuttavia il fratello ha poi cessato di corrispondere le rate, con ciò determinandosi l'inadempimento della odierna ricorrente.

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte:

Sono legate all'insufficienza del reddito e all'incapienza patrimoniale;

c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda:

Il Gestore dell'OCC ha attestato, sotto la propria responsabilità, la completezza e attendibilità della documentazione depositata e la veridicità dei dati;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura:

I presumibili costi della procedura sono stati indicati in Euro 3.500,00, Euro 200,00 per spese di sentenza registrazione di sentenza di omologa, oltre a spese per bonifici e per compenso Advisor.

In merito al vaglio del merito creditizio:

Il Gestore ha dato atto dell'assenza di finanziamenti

Per quanto riguarda l'ammissibilità della proposta e del piano, va anzitutto premesso che la proposta di piano formulata dal ricorrente prevede quanto segue:

integrale pagamento delle spese in prededuzione relative al compenso dell'OCC;

soddisfacimento nella misura del 12,17 dei creditori privilegiati declassati in chirografo e chirografari;

Il tutto nell'arco temporale di anni cinque.

Il Gestore, giusta integrazione richiesta e depositata in data 12 luglio 2023, ha attestato che il piano di ristrutturazione proposto nella presente sede, anche mediante l'apporto di finanza esterna per la somma di Euro 250,00 mensili per tutta la durata della procedura, rappresenta senz'altro l'alternativa maggiormente conveniente per i creditori, vista l'esiguità del patrimonio della debitrice.

Infatti, in ipotesi di apertura della liquidazione controllata si avrebbe a disposizione della procedura unicamente la quota parte di redditi futuri, al netto di quanto occorrente per il sostentamento della debitrice, nonché il ricavato della vendita della vettura e della quota di terreni intestati alla debitrice.

Allo stato deve dunque ritenersi rispettato quanto disposto dall'art. 67, comma 4, CCII

Non constando la presenza di atti posti in essere in frode ai creditori e potendo allo stato escludersi che la ricorrente abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave, ricorrono le condizioni per aprire la procedura diretta all'omologazione della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti e disporre la comunicazione ai creditori.

È opportuno precisare che, a differenza di quanto avveniva con il Piano del Consumatore disciplinato dalla legge 3/12, il CCII ha modificato la disciplina in merito al compenso dell'OCC prevedendo espressamente, all'art. 71, comma 4, CCII, che lo stesso debba essere

liquidato dal Giudice, al termine della fase esecutiva, che inizia dopo l'omologa, previa verifica dell'integrale esecuzione del piano, dovendosi in quella sede tenere conto della diligenza dell'OCC e di quanto eventualmente convenuto con il debitore, ed autorizzandone solo a tali condizioni il pagamento.

Non può infatti ritenersi ammissibile una proposta che preveda nel piano che il compenso autodeterminato tra debitore e OCC sia corrisposto integralmente, senza la liquidazione del Giudice, nel corso della procedura, così sottraendosi al controllo e alla valutazione del Giudice.

Vista la specifica richiesta del debitore, vanno disposte le misure protettive a tutela del patrimonio del debitore e dell'attuabilità del piano fino alla conclusione del procedimento.

P.Q.M.

Visto l'art. 70 CCII

dichiara aperta

la procedura diretta all'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da

dispone

che a cura dell'OCC la proposta e il piano, corredati dalla relazione dell'OCC e dal presente decreto siano pubblicati nell'apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni presso le rispettive sedi mediante raccomandata a/r, fax o posta elettronica certificata;

dispone

fino all'esito del procedimento il divieto ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore e il divieto di compiere atti straordinaria amministrazione in assenza di preventiva autorizzazione del giudice;

avverte

che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio nei limiti di quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, c.c.

AVVERTE

i creditori che ricevuta la comunicazione di apertura dell'OCC dovranno comunicare a tale organo un indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le successive comunicazioni, con avvertimento che in difetto le stesse saranno effettuate in Cancelleria;

i creditori che nei 20 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, potranno presentare eventuali osservazioni alla proposta, inviandole all'indirizzo p.e.c. dell'OCC indicato nella comunicazione;

i creditori che potranno chiedere la revoca delle misure protettive presentando motivata istanza;

dispone

che l'OCC, scaduto il termine per eventuali osservazioni e sentito il debitore, entro i 10 giorni successivi a tale scadenza, riferisca al Giudice delegato mediante relazione da depositarsi telematicamente, indicando anche le eventuali modifiche del piano ritenute necessarie ai fini dell'omologa.

Si comunichi all'OCC che ne curerà la comunicazione al ricorrente.

Così deciso a Forlì il 13 luglio 2023

Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca